

# ANTILOGIE



Periodico di discussione sul tema della Giustizia

Anno I - N. 2 - Ottobre 2004

## LE FORCHE CAUDINE DELLA DEMOCRAZIA

Bruno Larosa

Siamo sempre più diventando una società governata dalla paura e dal sospetto e di conseguenza ampi spazi si aprono alla repressione; un cambiamento tanto rapido da consentire di sorprenderci dei profondi mutamenti in atto. L'affinamento dei sistemi di sicurezza, giustificati da minacce vere o presunte, hanno ridefinito il livello di tolleranza verso le limitazioni che si è disposti ad accettare: "meno libertà in cambio di maggiore sicurezza". In aeroporto garantiscono la "sicurezza" del sistema almeno quattro forme di controllo; l'uso non contenuto dei dati personali (con trasferta da un continente all'altro), le videoriprese, i telepass, i telefonini, le carte di credito, l'assoluta permeabilità delle conversazioni telefoniche e tra presenti – a tacere poi dei satelliti che spiano tutti a beneficio di pochi – sono dimostrazioni visibili di questi mutamenti.

L'impressione è che ci sia anche dell'altro a preoccupare osservando, per esempio, come siano ormai cambiati i rapporti tra cittadino e forze dell'ordine. I fatti di Napoli<sup>1</sup> e Genova<sup>2</sup> – i quali nulla hanno a che vedere con le paure del terrorismo internazionale – dimostrano che si è rotto definitivamente l'accordo grazie al quale **manifestare** era un diritto esercitabile. **Partecipare** era una garanzia sostanziale: i tempi della "polizia scelbiana" sembravano definitivamente tramontati. Invece, le ragioni dell'ordine e della sicurezza prevalgono sempre su quelle della giustizia e l'insicurezza d'ogni cittadino si ripercuote sulle manifestazioni di piazza, sui cortei, sulle stesse assemblee. Il risultato è il panico. Il timore d'essere presenti, di dire la propria e di partecipare, non è rivolto alle frange estreme e violente che le folle fanno emarginare meglio di chiunque altro, ma verso chi è chiamato a garantirne i diritti.

"Dio è morto"<sup>3</sup> si cantava alla fine degli anni '60 ed oggi quest'è il titolo di prima pagina di un giornale impegnato<sup>4</sup>, non volendosi con ciò incitare al primato della laicità, ma segnalare l'amarezza – che coinvolge anche l'ateo – per il declino di ogni valore universale. In questa situazione di disfacimento ci sono anche i principi espressi dalla Carta Costituzionale, alcuni dei quali sembrano oscurarsi dal tenore delle immagini e dalle bugie, dalle interpretazioni forzate e dall'impossibilità di trovare un rimedio che prescindia dalla volontà politica sulle cose. Eppure i fatti e la verità sono sempre tali da superare qualsiasi interpretazione, finanche

quella del Parlamento il quale, quando li forza, commette per primo un grave atto di ribellione al primato della Carta Fondamentale ed alle stesse questioni di fondo, espressione della nostra stratificazione culturale, sulle quali ci troviamo ancora tutti d'accordo. Pretendere l'ossequio dei valori universalmente riconosciuti dalle Carte internazionali, quando ancora esiste il problema del rispetto di quelli nazionali condivisi, è utopia. "Pace", "libertà", "presunzione di non colpevolezza", "giusto processo", "principio di responsabilità", "riguardo della dignità umana", "diritto di asilo" sono solo alcuni dei valori virtuali, quotidianamente sacrificati dal giudice, dall'avvocato, dal poliziotto, dal secondino, dal cancelliere (così come dal medico, dal funzionario, ecc...), prim'ancora che dal legislatore e dal Governo. Agire chiedendosi quali saranno le dirette conseguenze della propria condotta sugli interessi fondamentali è un dovere assoluto, sempre. Riabilitare come fondanti le concezioni teoriche della giustizia, facendo sì che tornino ad essere concetti da impiegare quotidianamente, plasmando le stesse alternative da prendere in considerazione<sup>5</sup>, dovrebbe essere l'impegno di tutti. Diversamente si è corresponsabili del disfacimento della democrazia, concorrendo tutti a mantenere in piedi le assi della vergogna.

<sup>1</sup> Durante il Social Global Forum, il 17 marzo 2001, avvennero duri scontri tra forze dell'ordine e dimostranti e, dai dati giudiziari ufficiali (ordinanza rinvio a giudizio 13 luglio 2004 Gup Trib. Napoli), nonché da documenti di Amnesty International, emergono gravi responsabilità a carico dei primi.

<sup>2</sup> Cambiano i governi, ma non la tipologia della reazione delle forze dell'ordine: duro e, sempre secondo fonti giudiziarie ufficiali e di organi indipendenti, in molti casi l'intervento fu illecito, durante e dopo le manifestazioni tenutesi in città dal 18 al 21 luglio 2001, nell'occasione del G8.


<sup>3</sup> I Nomadi presentarono la canzone, scritta da Guccini, al Cantagiorno del 1967 e la RAI la mise subito al bando, ciò nonostante Radio Vaticana ne riconoscesse l'alto valore morale.

<sup>4</sup> Il Manifesto, giovedì 8 aprile 2004

<sup>5</sup> M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana. Da uomini a persone, Il Mulino, 2002.



Mordacchia



Vignetta di Cosimino Taja

### - Pensiero -

*"Non si combattono e non si scoraggiano l'ottusità e l'ignominia vietando loro di esprimersi: la miglior critica di uno stato di fatto deplorabile consiste nel creare la situazione che vi pone rimedio"*

Raoul Vancigem

## Libero convincimento e processo indiziario: declino di un modello

Ferdinando Imposimato

Un fattore capace di provocare l'errore giudiziario è l'applicazione del **principio del libero convincimento del giudice**: "L'esistenza di un fatto non può essere desunta dagli indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti".

La norma dispone che il fatto non possa essere provato se non attraverso la prova legale, prevedendo una sola eccezione: la presenza di indizi che abbiano le suddette caratteristiche.

La realtà giudiziaria è purtroppo diversa: l'eccezione è diventata la regola. I processi sono quasi tutti indiziari. La probabilità di errore è conseguentemente enorme.

Ma cos'è l'indizio? È un fatto desunto dall'esistenza di un altro fatto. In pratica, è il risultato di una deduzione logica. E qui già scorgiamo l'errore, poiché troppo spesso la deduzione di un fatto da un altro è conse-

guenza di ragionamenti arbitrari, di sillogismi privi di coerenza logica, di congetture e supposizioni, di impressioni e sospetti, in definitiva anche di simpatie ed antipatie. In tal modo il sospetto diventa indizio e poi si trasforma in prova. Questo metodo di valutazione è idoneo a portare alla condanna di centinaia di persone innocenti, poiché il modo di argomentare e di usare il metodo deduttivo ed induttivo varia da persona a persona, tanto da rendere la giustizia spesso un valore aleatorio.

Ciò che colpisce è che in uno stesso processo, sulla base degli stessi elementi di prova, si verifica la discordante valutazione dei medesimi fatti da parte di giudici diversi, con risultati spesso opposti: un Tribunale assolve e la Corte di Appello condanna o viceversa. In molti casi – piazza Fontana, strage di Bologna,

Segue a pag. 2

Segue da prima pag. 1

omicidio del giudice Chinnici, omicidio del magistrato Vittorio Occorsio, il caso Sofri e per oltre il 50% dei processi per fatti di straordinaria gravità – si sono avute decisioni contraddittorie da parte dei giudici dei diversi gradi chiamati a stabilire l'esistenza o meno delle prove di colpevolezza. Sentenze di assoluzione rovesciate in pronunciamenti di condanna, sulla base degli stessi elementi di fatto, o viceversa.

Molto spesso, un medesimo quadro indiziario viene valutato in maniera differente e diametralmente opposta da due Corti: il destino degli imputati è affidato alle mutevoli interpretazioni dei giudici. Questo lascia sgomenti, perché gli elementi di prova, gli indizi ed i sospetti dovrebbero essere valutati in modo uniforme da tutti i giudici. Certo, se vi sono due giudizi è necessario che la prima decisione venga modificata in presenza di ulteriori elementi che completino, migliorino, rettifichino un certo quadro; ma quando questo è esattamente lo stesso e porta in un caso alla condanna e nell'altro all'assoluzione, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va nel sistema della valutazione e utilizzazione delle prove.

La incertezza e la contraddizione delle decisioni nasce proprio dal diverso modo di applicare il principio del libero convincimento del giudice, in virtù del quale alcuni giudici considerano determinati indizi non gravi, né precisi, né concordanti: altri giudici, invece sì. Le conseguenze sono una quantità spaventosa di errori giudiziari, con inevitabile affievolimento della certezza del diritto.

Per quel che mi riguarda quando ero giudice istruttore, chiamato – secondo il vecchio rito penale – a ricostruire la verità nella fase più difficile della verifica delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, credo purtroppo di avere commesso errori giudiziari. La verità è che il Giudice non deve mai accettare acriticamente le ricostruzioni proposte dall'inquirente. Quando è necessario farlo, bisogna sempre ricostruire il fatto delittuoso in maniera decisamente diversa da quello prospettato dal pubblico ministero. Anche quelle che sembrano verità elementari e pacifiche debbono sempre essere verificate in base a dati certi e non ad opinioni soggettive.

Esistono rimedi all'errore giudiziario? A mio avviso, il vizio è ineliminabile. Al massimo lo si potrà ridurre, puntando verso due distinte direzioni. Da un lato la professionalità del giudice, vale a dire la formazione del magistrato e la valorizzazione delle sue capacità, che non consistono soltanto nella conoscenza tecnica del diritto, ma anche nel saper ricostruire la verità attraverso la valutazione critica di tutte le prove. Dall'altro, il libero convincimento del giudice è un principio da rivedere, prendendo spunto da altri sistemi (per esempio, quello anglosassone) nei quali la

deduzione logica non ha valore probatorio assoluto, qualità questa riservata esclusivamente a un elenco tassativo di prove indicate dalla legge. Poiché neanche il sistema delle prove legali garantisce dal pericolo dell'errore giudiziario, la strada da percorrere potrebbe essere quella di prevedere un sistema di prove legali sul quale si può innestare il principio del libero convincimento, mettendo però da parte il sistema degli indizi come punto di partenza dell'impianto accusatorio. Ritengo che la possibilità di trasformare in prova un semplice elemento di sospetto rappresenti un nodo che deve essere risolto togliendo qualsiasi rilevanza probatoria agli indizi.

Già Cesare Beccaria tracciava il quadro delle storture derivanti dall'interpretazione legata alle opinioni soggettive ed alle deduzioni logiche: "Le nostre cognizioni e le nostre idee hanno una reciproca connessione: quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o di una cattiva logica del giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice con l'offeso, e da tutte quelle minute cose che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino (colpevole o innocente, N.d.A.) cangiarsi spesso volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite dei miserabili essere vittime dei falsi raziocini, o dell'attuale fermento degli umori di un giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'erante instabilità delle interpretazioni".

In quest'ottica critica si è mossa la coraggiosa ordinanza con la quale il Tribunale di Roma<sup>2</sup> ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 comma 2 c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 111 della Costituzione, poiché si è ritenuto "che mai l'esistenza di un fatto sembra essere desumibile, stricta scientia, da indizi quand'anche "gravi, precisi e concordanti".

"Se il discorso della probatio è un fatto scientifico, il suo esame non può essere scisso da un discorso epistemologico in generale, vale a dire sul senso e sul limite del metodo scientifico, tenendo conto delle ultime tendenze della filosofia della scienza in materia. A questa procedura esegetica va ancorato in maniera rigorosa il criterio del 'libero convincimento del giudice', sia a livello legislativo che pragmatico, distinguendo la scienza come risultato dalla scienza come mera congettura. A quest'ultima area appartiene, a parere del proponente, il processo indiziario sia pur condotto nelle linee del massimo rigore interpretativo".

"La norma citata appare in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che nella nuova formulazione: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Infatti, "il processo è giusto non solo quando vengano rispettate le posizioni formali paritarie tra accusa e difesa, ma anche quando si realizzi nella sostanza una rigorosa valutazione delle prove a carico degli imputati, ad evitare ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi". Infatti la citata norma costituzionale prosegue: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". L'imparzialità e la terzietà del giudice è garantita proprio da un sistema probatorio scientifico fondato sul setaccio critico che salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche (indiziarie e congetturali) che potrebbero essere inficiate dagli idola baconiani. Il successivo sistema rigoroso predisposto dall'art. 111 della Costituzione per l'assunzione di specifiche forme di prove a carico degli imputati non fa che ribadire la forza cogente di un sistema giusto basato solamente su prove e non su indizi.

Il richiamo al giusto processo contenuto nello statuto dell'istituendo – (oggi istituito n.d.a.) – "Tribunale Penale Internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani".

"La decifrazione concreta del giusto processo non si esaurisce nella parità tra le parti processuali, dunque, e richiede l'applicazione nella valutazione della prova di un criterio valido quale appare solo quello scientifico in un mondo reale di eguali davanti alla legge. Peculiarmente va applicato il metodo più avanzato in scienza, quello di Karl Popper, procedendo non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processualizzazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base. Ciò ad evitare verdeti basati non sulla verità scientifica ma sull'azzardo logico".

"Questo, a parere del Giudice proponente implica la necessità di un sistema basato unicamente su prove (non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degli investigatori sul modello di Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi una mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa".

"La scienza giudiziaria per essere tale deve, a parere del proponente, adeguarsi a tale criterio epistemologico. Infatti nella scienza delle prove giudiziarie con gli indizi puri, sia pur mascherati da enigmatici intrecci significanti, si può dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario appare prima facie come un processo anticostituzionale perché non garantisce né la certezza del diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà (art. 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziarie".

"In questa prospettiva la dichiarazione d'incostituzionalità del processo indiziario nel nostro sistema renderebbe concreto il principio di eguaglianza nell'avere

leggi giuste e di essere giudicati secondo criteri non più letterari ma scientifici, affinché i verdeti si avvicinino con altissimo grado di probabilità alla verità. La garanzia dell'eguaglianza nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico che esclude alee logiche".

La Corte Costituzionale<sup>3</sup> ha dichiarato non fondata l'eccezione del Tribunale.

Il fatto è che "la prova indiziaria – come detto nell'ordinanza della Consulta – è nella tradizione processuale, non solo italiana", ed è estremamente arduo rimuovere concezioni ataviche in quanto il sistema tende a ritornare perennemente su se stesso e ad autogiustificarsi. Ciò si evidenzia anche nel prosieguo della scarna ordinanza là dove si afferma "che con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore del 1988 ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale apprezzamento dei dati indiziarie introducendo un parametro legale di valutazione probatoria analogo a quello recato dall'art. 2729 del codice civile (v. Relazione Prog. Prelim., pag. 61); e pertanto, l'accoglimento della questione, risolvendosi nella soppressione di tale regola limitativa, produrrebbe un risultato antitetico a quello perseguito dal giudice a quo, in contraddizione con le sue premesse argomentative". Il problema però non è di rendere illimitato l'uso del processo indiziario, ma di eliminarlo del tutto quando solo su di esso si basi il convincimento del magistrato, ritornando alla regola base espressa dalla norma: il processo si fa per prove.

Quanto all'ordinanza del Tribunale non riesco a condividere fino in fondo le argomentazioni, pur essendo convinto che il libero convincimento del giudice vada eliminato. Dubito, infatti, che il rimedio sia la prova scientifica. Che significa prova scientifica? Una perizia balistica? O una perizia chimica? Ebbene la maggior parte degli errori giudiziari scaturiscono proprio dalle cd. prove scientifiche. Non possono essere gli scienziati a decidere sulla base di risposte che spesso sono discutibili.

Prendiamo il caso di Ustica. In quel processo ci sono state venti perizie dei più grandi scienziati del mondo per stabilire se l'aereo era stata abbattuto da un missile o da una bomba collocata a bordo. Ebbene quei signori hanno dato risposte contraddittorie che alla fine hanno impedito una conclusione certa. Quando poi si parla del DNA, si dovrebbero avere risultati certi e non variabili, eppure mi sono trovato di fronte a "luminari" della scienza che esaminando lo stesso sangue, lo hanno classificato in modo diverso, con conseguenze devastanti sull'accertamento della verità.

Se così stanno le cose, il criterio da seguire deve essere quello della **prova legale**, cioè di prove tassativamente stabilite dalla legge: il possesso dell'arma del delitto, la flagranza del reato, la confessione o la testimonianza con certe cautele o ancora quelle che sceglierà il legislatore sulla base delle conquiste della scienza, ad esempio sul DNA.

Al iudicium secundum conscientiam, come i romani definivano il principio del libero convincimento – che lascia ampio spazio agli errori ed ai mutevoli umori di chi decide – altri preferiscono un iudicium iuxta alligata et probata, il principio della prova legale, per cui il processo penale deve sottostare a regole di giudizio imperative e vincolanti, alla stregua di ciò che accade negli ordinamenti anglosassoni. Nel iudicium iuxta alligata et probata l'accertamento della verità tende a perdere la sua componente soggettiva e trova la sua garanzia nel carattere neutro della conoscenza legale che assicura non tanto la ragionevolezza quanto la oggettività del giudizio, depurato da ogni interferenza o contaminazione razionale, o da strumentalizzazioni di parte.

<sup>1</sup> Art. 192, c. 2 c.p.p.

<sup>2</sup> Ordinanza del 13.6.02, pres. Gennaro Francione.

<sup>3</sup> Ordinanza n. 302 del 2001, relatore Guido Neppi Modona.

## Poesia

MANGEL

Una Parola  
Mai mormorata  
È dall'alto delle parole.

Ho abbandonato  
Il focolare immobile  
Del senso incompiuto

mancante  
del tocco sofferto  
e visibile.

Ho colto  
Il trascorrere  
Nel bisogno di possederlo,  
carezarlo,

sentirmi trascinato  
dalla parola d'eco  
che infiamma  
il defluire dei respiri immancabili.

di Edoardo Bolognino

da Sulle Orme di Crono, Locri, 1991

### Direttore responsabile:

Bruno Larosa

### Redazione:

antilogie@virgilio.it - www.antilogie.it

Tel. 081.405032 - Fax 081.405061

Napoli: Via Toledo, 329 - 80100

Roma: Via Crescenzo, 58

### Progetto grafico, editing e stampa:

**AgenziaD** - Via Tito Omboni, 142

Tel 06.51607121 - Fax 06.51883435

info@agenziaD.com

Iscrizione: Tribunale di Roma n. 151/04 (8-4-2004)

## UN HANDICAP PER LA GIUSTIZIA

Gianluca Fava

Il tempo trascorre e l'umanità vive, spesso distrattamente, cambiamenti e innovazioni, benessere e, a volte, vere e proprie rivoluzioni: è il **progresso!**

Computer, fax, aeroplani, internet sono innovazioni che permettono di lavorare meglio e di più, di coprire distanze molto lunghe, di effettuare operazioni anche complesse con velocità e precisione fino a pochi decenni fa soltanto immaginabili; però non tutti gli esseri umani godono appieno dei benefici che ciò comporta, poiché molti hanno, rispetto ad altri, il "vantaggio" di avere sempre a disposizione tutte le proprie forze, di essere sempre pronti a ogni evento e di portare sempre se stessi, per così dire, con sé<sup>1</sup>.

Un vantaggio che distacca drammaticamente da coloro che non possono far da sé.

A tale proposito gli handicap più temibili sono le infermità naturali, l'infanzia e la vecchiaia, poiché per questi nulla si può fare per porre un rimedio biologico.

Apparirà una forzatura parlare dell'infanzia e della vecchiaia nelle forme di una vita del tutto particolare com'è, per esempio, quella di un paraplegico costretto sulla sedia a rotelle, ma a ben vedere capita sempre più frequentemente di trovarsi di fronte ad un anziano genitore inabile

ed incontinente, al quale il ricordo della condizione "temporanea" di benessere corrompa il carattere rendendolo irascibile oltre misura.

Così come non vi sono dubbi sul fatto che anche i bambini sono tra coloro la cui condizione è di assoluta dipendenza da altre persone.

La nostra cultura però ci porta ad escludere costoro dal novero di quelli che abbisognano di adeguato sostegno sociale come avviene per le persone affette da infermità naturali.

Questo è un argomento scomodo da trattare poiché se il legislatore ha disciplinato la materia<sup>2</sup>, si è ancora lontani da una concreta attuazione di quei principi ispiratori a causa di una consapevole ostilità da parte di chi è chiamato ad osservarli; per dirla con Manzoni: "Le Leggi diluviano ma sono inefficaci".

Il tema presenta un panorama che evidenzia un distacco, più o meno marcato secondo la "civiltà" di riferimento<sup>3</sup>, tra le teorie della giustizia sociale e l'aspetto applicativo delle stesse, tanto che la materia della tutela dei diritti dei disabili è fonte di gravi ingiustizie. Per rendersene conto si ponga attenzione non solo alle mancanze e alle disuguaglianze che ne

derivano, in rapporto al singolo disabile, nello sviluppo delle proprie capacità, dei propri interessi e della sua stessa umanità, ma anche alla scarsa considerazione sociale della quale godono tutte le persone dedite a fornire quell'aiuto indispensabile alla semplice sopravvivenza.

In una società giusta, costruita pianificando gli interventi pubblici secondo gli effettivi bisogni, ai primi si garantirebbero le condizioni per il pieno sviluppo della propria umanità, ai secondi sarebbe assicurato uno stipendio adeguato, ma sarebbe anche altissima la considerazione di cui godrebbero per l'elevato servizio sociale prestato, infine la massima attenzione formativa garantirebbe la sensibilizzazione delle giovani generazioni.

Com'è invece ripagato lo spirito di abnegazione che caratterizza familiari, parenti e amici dei disabili? Qual è la considerazione sociale ed economica garantita a badanti e operatori sanitari che si occupano di handicap<sup>4</sup>, se non quella **marginale**, di lavoratori di serie B, nella quale sono relegati dal "giudizio" dei lavoratori "altri" e da una mediocre cultura del diverso.

Un'azienda si ritiene eticamente sana non solo dagli utili ottenuti, ma anche

dalla qualità del prodotto, dal benessere garantito ai propri dipendenti e per il fatto che per generare quei redditi non ha fatto luogo allo sfruttamento di esseri umani, così una Società per definirsi "**giusta**" deve porre molta attenzione, risolvendoli, ai problemi dei concittadini più bisognosi.

Quando poi qualcuna di queste persone riesce a ritagliarsi uno spazio per la propria carriera professionale – con sacrifici personali e familiari immaginabili – spesso ha la sensazione di essere accompagnato da sentimenti di stupore, scetticismo e compassione, dove **ciò che è dovuto** appare invece una mera "concessione" da parte del "normale".

Ciò ha un costo sociale enorme per gli effetti materiali che ne derivano e per quelli di immagine che relegano il Paese agli ultimi posti tra quelli occidentali "civilizzati".

<sup>1</sup> J. J. Rousseau, Origine della Disuguaglianza, traduzione di G. Preti, Feltrinelli Ed., 2001, p. 41.

<sup>2</sup> Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>3</sup> A. Tinti e A. De Marinis, "Handicap al Sud", in HP, Acca Parlante, n. 58, 1997

<sup>4</sup> M. Bottaccio, "Il welfare siamo noi", in Confronti, Gennaio 1997

## CONTROPOTERE E CULTURA

Franco Russo

Un'ipotesi circa la genesi della crisi che attraversa la società attuale in tutte le sue componenti potrebbe trovarsi anche nel fatto che la cultura individuale ha compiuto il suo tempo.

Sono anni, ormai che, come scrive il Prof. Giovanni Sartori, l'Homo Sapiens ha ceduto il proprio posto "all'Homo Videns" la cui massiccia presenza in questa società ha modificato schemi, modelli e parametri che sembravano ormai definitivamente collaudati.

Il settore della Giustizia non è rimasto immune da queste trasformazioni che hanno causato prima la crisi del rapporto tra la Magistratura, quale immagine del Potere Giudiziario e l'Avvocatura, espressione questa di un Contropotere che per lunghissimo tempo aveva lealmente tenuto testa ad ogni tentativo di superfetazione del Potere Giudiziario, e con il tempo si è giunti alla debacle dell'avvocato nei confronti della corporazione dei magistrati.

Così la necessità che gli avvocati si aggregassero in organismi rappresentativi di categoria sempre più specializzata, illudendosi di costituire una falange che tenesse testa agli attacchi ed alla sempre maggiore invadenza del Potere.

E mentre le numerose Associazioni vanificavano sempre di più il potere istituzionale dei Consigli dell'Ordine, il singolo avvocato, che non fosse nel frattempo confluito in qualcuna delle dette aggregazioni, ha visto assottigliarsi lo spazio operativo che aveva intorno.

Si sono trovati, dunque, di fronte due schieramenti: la Magistratura e l'Avvocatura, entrambe generate dalla Società dell'immagine, la prima, come si è detto sicuramente definibile come Potere, la seconda nemmeno lontanamente ipotizzabile come Contropotere destinata quindi a perdere, nel suo complesso, presti-

gio contrattuale in ogni occasione di incontro-scontro con il Potere.

Infatti, mentre la Magistratura, pur avendo smarrito i tradizionali canoni culturali si è frantumata in una miriade di schieramenti – tutti tendenti a mantenere in vita i propri privilegi corporativi – ha continuato ad essere potere trovando in ciò il collante per resistere e rafforzarsi, l'Avvocatura, formata sempre da uomini nati per essere l'emblema dell'individualismo, abbandonati, smarriti e dimenticati i propri riferimenti formativi, si è scomposta, costretta a disperdersi in mille rivoli ognuno dei quali è andato alla ricerca di spazio vitale attraverso un'appropriata dose di visibilità.

Si sono moltiplicate così le sigle di Associazioni che fanno a gara per sedere al tavolo della concertazione per dialogare con il Potere.

Il Contropotere così ha esaurito il proprio ruolo e, nel momento in cui si è seduto al tavolo con il Potere, è stato fagocitato da questo in cambio di pochi personali privilegi, ricevuti non per meriti, ma solo per esser stati capaci di aggregare consensi in virtù di una effimera visibilità.

Fin qui l'analisi, naturalmente soggettiva, assolutamente partigiana, sicuramente impietosa, ma alla quale deve seguire la proposta rivolta essenzialmente ai giovani che si apprestano a divenire, se già non lo sono, vittime della Società o Civiltà dell'Immagine nel caso in cui questo tipo di acultura (si perdoni il neologismo) rafforzasse le sue basi.

I giovani avvocati se vogliono riproporre e ricreare l'immagine e la sostanza di un Contropotere reale ed efficace devono riappropriarsi della Cultura dell'Homo Sapiens: quella della ricerca, dello studio, quella dell'approfondimento, che non guardi soltanto

ai temi giuridici i quali da soli non mutano la sostanza delle cose e non consentono la sopravvivenza professionale, ma di quella cultura generale che rese Maestri i grandi avvocati.

Quella Cultura grazie alla quale i Giudici si levavano in piedi all'ingresso di Alfredo De Marsico in aula, riconoscendogli non soltanto la sapienza accademica, ma la dirompente preparazione.

È la cultura il vero potere dell'uomo; è la cultura quella che crea il rispetto tra coloro che la posseggono; è la cultura che impedisce al Difensore di diventare contiguo al suo cliente; è la cultura che fa fronte al Giudice quando umanamente prova inimicizia nei confronti dell'imputato.

Molti hanno avuto la fortuna di ascoltare i veri Maestri, molti loro successori li hanno dimenticati ed hanno privilegiato la cultura del compromesso e dell'accordo.

Da quel momento ha avuto inizio la discesa. I giovani hanno la necessità ed il dovere morale di ristabilire l'equilibrio e ripristinare l'ordine violato.

Un dovere che incombe, accomunandoli, sia sui giovani Avvocati che sui giovani Magistrati.

In gioco c'è la Libertà! Il pianeta Giustizia non è il luogo dove il Magistrato persegue la notorietà per avere incarichi, prebende, facilitazioni editoriali ed altro; come non è il luogo dove l'Avvocato è importante perché "è amico" del Magistrato; il pianeta Giustizia è il luogo dove chi esercita un Potere terribile come quello di privare l'essere umano della propria libertà, sdradicandolo dal suo mondo e dai suoi affetti, debba poter essere controllato da un Contropotere realmente libero.

**E la cultura è libertà.**

*Incontri con la ...pittura*

Giovanna Izzo



**Sandro Botticelli (Firenze, 1445-1510).**

**La Calunnia: 1497 (circa) tempera su tavola cm 62 x 91 (Firenze, Galleria degli Uffizi).**

mani al cielo e chiama a testimoni gli Dei. Le fa da guida un uomo pallido e deforme, con occhi acuti e scheletrico come chi ha avuto una lunga malattia. Si può supporre che si tratti dell'Invidia. Inoltre, ad accompagnare la Calunnia ci sono altre due donne, che la incitano, la coprono e l'adornano. Come mi spiegò la guida che illustrò il quadro, una era l'Insidia e l'altra la Frode. Dietro le seguiva una donna completamente vestita a lutto, con vesti nere e lacere – penso che il suo nome fosse Pentimento. – In ogni caso essa si voltava indietro piangendo, e guardava piena di vergogna la Verità che stava avanzando”.

In questo modo Apelle volle denunciare nel dipinto il pericolo e la stoltezza di chi è chiamato ad accertare la verità.

Il pittore era stato calunniato da un collega, Antifilo, il quale lo accusava di aver collaborato con Teodoto alla cospirazione di Tiro. Antifilo, invidioso dell'arte di Apelle e dell'onore che godeva presso la corte di Tolomeo, lo denunciò riferendo al re il suo coinvolgimento ad ogni fase dell'impresa e di essere stato visto cenare con Teodoto, ciò nonostante Apelle non avesse mai visto Tiro, né sapesse chi fosse Teodoto.

Tuttavia Tolomeo, senza indagare sulle accuse mosse da Antifilo, fece imprigionare Apelle.

Botticelli, pur rimanendo fedele allo spirito rinascimentale, trovò l'ispirazione per realizzare la sua opera proprio dall'ecfrasi di Luciano del dipinto di Apelle.

Il quadro fu dipinto per l'amico Antonio Segni e trova una precisa collocazione nella storia del suo tempo: in questo quadro, infatti, si descrive (secondo alcuni critici) la vicenda di come il Savonarola fu trascinato a morte. Nel Giudice Ingiusto, con le sue orecchie asinine, seduto sul trono, impacciato nel portare la corona e lo scettro, il pittore sembra rappresentare il governo di Firenze quale era diventato.

Nelle figure dell' "Ignoranza", del "Sospetto", dell' "Invidia", della "Calunnia", della "Frode" e dello "Inganno", l'artista vuole rappresentare le ragioni ed i metodi che erano prevalsi nei giudici quando avevano condannato la loro vittima.

La calunnia è prepotentemente insidiosa tanto da rendere deboli e vulnerabili anche i potenti e tutti coloro, i quali, ancora oggi, trascinati al cospetto di alcuni giudici, sono indifesi di fronte a quelle orecchie asinine propense a dare ascolto solo alle ragioni di una indegna calunnia.

Il denigrato è mostrato dal Botticelli nudo, nella più totale solitudine, trascinato da braccia ostili e malevole che lo consegnano, insieme alle accuse ed alla falsa verità, a colui che si finge cieco a tal punto da non vedere quella donna, nuda e bellissima, che alzando un dito verso il cielo è consapevole che la mera verità da lei rappresentata è assai difficile comprendere per coloro che stoltamente ed in malafede trovano vantaggio e maggior profitto nel tenere gli occhi chiusi.

<sup>1</sup> Apelle di Efeso, pittore greco (IV sec. a.C.).

<sup>2</sup> Luciano di Samosata, De calunnia.